

Publicata in Gazzetta Ufficiale la legge sui “delitti contro l’ambiente”

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani

Il provvedimento sui delitti contro l’ambiente è ormai legge vigente. La **legge 22 maggio 2015, n. 68** (recante “*Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente*”) è stata infatti pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2015 e le sue disposizioni sono entrate in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Dunque, da oggi - ognuno per il suo ruolo - dovrà necessariamente tenere conto e confrontarsi con queste nuove fattispecie delittuose così come sono state formulate e disciplinate.

Nel nostro Codice Penale fanno pertanto la comparsa nuovi delitti che individuano e sanzionano specifici comportamenti lesivi in danno dell’ambiente: (art. 452-bis) “*Inquinamento ambientale*”; (art. 452-ter) “*Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale*”; (art. 452-quater) “*Disastro ambientale*”; (art. 452-sexies) “*Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività*”; (art. 452-septies) “*Impedimento del controllo*”; (art. 452-terdecies) “*Omessa bonifica*”, tutti ricompresi sotto il Titolo VI-bis denominato appunto “*Delitti contro l’ambiente*”.

Di queste nuove fattispecie solo *l’inquinamento ambientale* ed il *disastro ambientale* possono essere commesse per colpa. In tali casi le pene sono diminuite da un terzo a due terzi (art. 452-quinquies).

Per la commissione dei nuovi delitti contro l’ambiente *in forma associativa* è, invece, prevista una nuova circostanza aggravante che comporta un aumento delle pene (art. 452-octies). Così come è prevista *un’aggravante ambientale*, per cui vi è un aumento di pena quando un qualsiasi reato venga commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti ora dal Codice penale contro l’ambiente, dal decreto legislativo n. 152/2006 o da altra disposizione di legge posta a tutela dell’ambiente. Prevista una ipotesi di aumento anche se dalla commissione del fatto derivi la violazione di disposizioni del decreto legislativo n. 152/2006 o di altra legge a tutela dell’ambiente (questa seconda violazione può riguardare dunque anche illeciti amministrativi). È prevista, in ogni caso, la procedibilità d’ufficio (art. 452-novies).

Viene disciplinato poi nel Codice penale – con riguardo, dunque, ai delitti ambientali - il “*ravvedimento operoso*” (art. 453-decies); prevedendo una diminuzione delle pene nei confronti di chi si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, o provvede concretamente alla messa in sicurezza, bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi prima che sia dichiarata l’apertura del dibattimento di primo

grado. Una diminuzione di pena è prevista anche nel caso di concreto aiuto all'autorità di polizia o giudiziaria per la ricostruzione dell'illecito e nell'individuazione degli autori. La disposizione sul ravvedimento operoso trova applicazione per i nuovi delitti contro l'ambiente contenuti nel Codice penale, per il delitto di associazione a delinquere (non mafiosa) finalizzata alla commissione di un delitto ambientale, nonché per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. n. 152/06).

Ulteriori disposizioni intervengono su *confisca* obbligatoria e *ripristino dello stato dei luoghi*. Sono allungati i termini di prescrizione del reato per tutti i nuovi delitti contro l'ambiente introdotti del Codice penale.

In materia di coordinamento delle indagini si prevedono specifici obblighi di comunicazione in capo al procuratore della Repubblica che procede ad indagini su alcuni reati ambientali. Infatti i delitti di *Inquinamento ambientale* (452-bis), *Disastro ambientale* (452-quater), *Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività* (452-sexies) e *Circostanze aggravanti* (452-octies) vengono inseriti tra quelli indicati all'articolo 118-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al D.Lgs. n. 271/1989, con la previsione dell'obbligo di darne notizia anche all'Agenzia delle entrate ai fini dei necessari accertamenti. Inoltre si dispone che il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini in merito ai suddetti delitti del codice penale ed all'ipotesi di *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*" di cui all'art. 260 D.Lgs. n. 152/06., ne deve dare altresì notizia al Procuratore nazionale antimafia (così art. 452-terdecies, comma 7).

La disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - dettata dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - nella parte sui reati ambientali viene coordinata con i nuovi delitti contro l'ambiente.

Nel decreto legislativo n. 152/2006 è, poi, introdotta una parte Sesta bis che disciplina un procedimento per l'estinzione delle ipotesi contravvenzionali in esso previste - e che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette - collegato all'adempimento da parte del responsabile della violazione sia di una serie di prescrizioni sia al pagamento di una somma di denaro.

Infine sono modificati anche alcuni articoli della legge 7 febbraio 1992, n. 150 recante la disciplina sanzionatoria della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES).

Valentina Vattani

Pubblicato il 30 maggio 2015